



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.5

Avvio del procedimento arbitrale

1. Se le parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), la parte che ha chiesto l'avvio delle consultazioni puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto all'altra parte, una cui copia e' presentata al comitato. La parte attrice indica nella propria richiesta la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura sarebbe incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it